SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara

MANUALE DEL CONTROLLO UFFICIALE (REQUISITI NORMATIVI, REQUISITI APPLICATIVI E CRITERI DI CONFORMITÀ)

DIPARTIMENTO SANITÀ PUBBLICA

UNITÀ OPERATIVA ATTIVITÀ VETERINARIE Direttore: dott.a Chiara Berardelli

REQUISITI NORMATIVI	REQUISITI APPLICATIVI	CRITERI DI CONFORMITÀ
1.1 ANAGRAFE AVICOLA		
- D. Lgs 267/2003, art. 4 - OM 26/08/2005 art. 1 - D. Lgs158/2006 art.14 - D. Lgs 9/2010, art. 4 - DM 13/11/2013	Tutte le aziende commerciali di volatili con capacità strutturale superiore a 250 capi e che non movimentino avicoli verso altre aziende e nei quali gli avicoli sono allevati esclusivamente per autoconsumo o utilizzo personale, senza attività commerciale, fatte salve le eccezioni previste dal reg (CE) 852/2004, sono sottoposte ad obbligo di registrazione in BDN da parte del Servizio Veterinario. Dati obbligatori della registrazione sono: nome e codice fiscale del proprietario degli animali - del detentore degli animali - denominazione azienda - coordinate geografiche - tipologia struttura – capacita - orientamento produttivo - modalita di allevamento - numero capannoni - numero gruppi – numero cicli produttivi - stato sanitario, ecc.	Presenza nella BDN della registrazione, di tutte le informazioni anagrafiche relative all'allevamento, e di tutte le movimentazioni.
	Tutti i movimenti dei volatili in entrata (accasamenti) ed in uscita (verso macello, verso altro allevamento o commerciante), ad eccezione delle partite destinate direttamente ad allevamenti familiari, sono registrati nella BDN entro 5 giorni (lavorativi).	
1.2 Strutture dell'allevamen		
O.M. 03.12.2010 All. A (applicazione misure biosicurezza)	 pavimento in cemento, o in materiale lavabile per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione fatta eccezione dei parchetti esterni pareti e soffitti lavabili attrezzature lavabili e disinfettabili efficaci reti antipassero su tutte le aperture ad esclusione dei capannoni dotati di parchetti esterni. I capannoni devono altresì essere dotati di chiusure adeguate Tutti gli allevamenti devono possedere: barriere posizionate all'ingresso idonee ad evitare l'accesso incontrollato di automezzi (cancelli o sbarre mobili); piazzole di carico e scarico dei materiali d'uso e degli animali, posizionate agli ingressi dei capannoni, lavabili, disinfettabili e di dimensioni minime pari all'apertura del capannone nonché dotate di un fondo solido ben mantenuto; sistema di caricamento del mangime dall'esterno della recinzione per i nuovi fabbricati destinati all'allevamenti dei riproduttori; una superficie larga un metro lungo tutta la lunghezza esterna del capannone sempre pulita; aree di stoccaggio dei materiali d'uso (lettiere vergini, mezzi meccanici, 	- presenza di pavimenti in cemento o materiali lavabili - pareti e soffitti lavabili - attrezzature lavabili e disinfettabili - presenza di reti antipassero integre - presenza di recinzioni e di sbarre, cancelli, etc - presenza all'ingresso di cartelli di divieto d'accesso agli estranei - piazzole conformi - chiusure dei capannoni integre - caricamento mangime conforme - superficie larga un metro attorno ai capannoni priva di vegetazione incolta, materiali d'ingombro, rifiuti - aree stoccaggio materiali coperte - zona filtro dotata di spogliatoi e lavandini, presenza degli indumenti di protezione - presenza di area per i rifiuti - presenza di accessi indipendenti per i locali degli svezzamenti - presenza di attrezzature dedicate all'azienda oppure

REQUISITI NORMATIVI	REQUISITI APPLICATIVI	CRITERI DI CONFORMITÀ
	ecc.) dotati di impianti di protezione;	condivise ma lavate e disinfettate
		- presenza di attrezzatura adeguata per il lavaggio e la
		disinfezione
1.3 GESTIONE DELL'ALLE	/AMENTO AVICOLO	
1.3.1	E' fatto obbligo al detentore dell'allevamento di:	- presenza dei registri relativi alla movimentazione delle
	a) vietare l'ingresso a persone estranee. In deroga alla presente	persone, animali, attrezzature e automezzi.
O.M. 03.12.2010 All. A	lettera, negli allevamenti di svezzamento, il responsabile deve	- presenza vestiario pulito per il personale
(applicazione misure	limitare il più possibile l'accesso ad estranei evitando il contatto diretto	- l'accesso all'area circostante i capannoni è consentito
biosicurezza)	con i volatili, e comunque, obbligando l'uso di calzari, camici, tute e	solo agli automezzi destinati all'attività di allevamento
	cappelli;	- presenza di un programma di derattizzazione e
Reg. (CE) N. 852/2004	b) dotare il personale di vestiario pulito per ogni intervento da	disinfestazione
All. I, parte A, II, punto 4	effettuare in allevamento;	- presenza di un documento che vieta al al personale che
lettere g)	c) consentire l'accesso all'area circostante i capannoni, solo agli	opera nell'allevamento di detenere volatili propri
	automezzi destinati all'attività di allevamento e previa accurata	- presenza materiale monouso o lavabile e disinfettabile
	disinfezione del mezzo all'ingresso in azienda;	per l'imballaggio e il trasporto delle uova da cova
Delibera Giunta Regionale	d) registrare tutti i movimenti in uscita e in ingresso dall'azienda	- presenza schede di verifica di disinfezione degli
n. 1575/2011	del personale (indicandone le mansioni), degli animali, delle	automezzi presso il mangimificio
	attrezzature e degli automezzi;	
	e) predisporre un programma di derattizzazione e lotta agli insetti	
	nocivi;	
	f) vietare al personale che opera nell'allevamento di detenere	
	volatili propri.	
	2. Per l'imballaggio ed il trasporto delle uova da cova e da consumo	
	deve essere utilizzato esclusivamente materiale monouso o materiale	
	lavabile e disinfettabile.	
	3. Il detentore deve verificare, tramite apposita scheda, l'avvenuta	
	disinfezione dell'automezzo presso il mangimificio, che dovrà	
	avvenire almeno con cadenza settimanale. La disinfezione deve essere	
100	attestata dal tagliando allegato ai documenti di accompagnamento.	- Consider the control of the contro
1.3.2	Pulizie e disinfezioni	- a fine ciclo, i capannoni e relative attrezzature devono
O B4 00 40 0040 AU A	1.Alla fine di ogni ciclo produttivo e prima dell'inizio del successivo, i	presentarsi puliti
O.M. 03.12.2010 All. A	locali e le attrezzature devono essere accuratamente sottoposti a pulizia	- procedure di pulizia e disinfezione e relative schede di
	e disinfezione. I sili devono essere puliti e disinfettati ad ogni nuovo	registrazione di pulizie e disinfezioni
	ingresso di animali.	- documentazione tecnica dei disinfettanti e dei
	2. In deroga al precedente punto , negli allevamenti di svezzamento la	detergenti utilizzati
	pulizia e disinfezione dei sili e dei capannoni deve essere effettuata	
1.3.3	almeno una volta l'anno. Animali morti	propanza collo congolamento di congolità adequata in
1.3.3		- presenza celle congelamento di capacità adeguata in relazione alla freguenza di ritiro consentita
O.M. 03.12.2010 All. A	1.Per lo stoccaggio degli animali morti devono essere installate idonee celle di congelamento collocate all'esterno del perimetro dell'area di	Verifica documentale:
O.W. US. 12.2010 All. A		- presenza dei documenti di ritiro delle carcasse
	allevamento, assicurando che il ritiro sia effettuato da ditte regolarmente autorizzate. Le celle possono essere collocate anche all'interno degli	
	autorizzate. Le celle possorio essere collocate affiche all'interno degli	- frequenza di ritiro conforme

REQUISITI NORMATIVI	REQUISITI APPLICATIVI	CRITERI DI CONFORMITÀ
	impianti, a condizione che l'operazione di carico degli animali morti	- verifica schede di mortalità
	avvenga all'esterno dell'area di allevamento. La capienza delle celle deve	
	essere proporzionale alle capacità produttive dell'allevamento e delle	
	specie avicole allevate.	
	2. Al termine di ogni ciclo di allevamento gli animali morti devono essere	
	inviati a stabilimenti autorizzati ai sensi della vigente normativa in materia	
	di smaltimento degli animali morti;	
	3. In deroga a quanto previsto nei precedenti punti, e' consentito il	
	carico delle carcasse anche durante il ciclo di allevamento nel caso	
	di:	
	- mortalità eccezionale, anche non imputabile a malattie infettive, previa	
	certificazione del Servizio Veterinario competente; - allevamenti con superficie dei locali superiore ai 10.000 mq.,	
	allevamenti a ciclo lungo (riproduzione) e allevamenti a ciclo	
	continuo (galline ovaiole); detti impianti devono dotarsi di celle di	
	congelamento che permettano il ritiro con cadenza superiore al mese; gli	
	allevamenti da svezzamento potranno usufruire del ritiro	
	delle carcasse ad intervalli non inferiori al mese.	
1.3.4	Gestione delle lettiere	- Presenza platee di stoccaggio
	1.La lettiera e la pollina, se sottoposte a processo di maturazione,	- Verifica bolle di trasporto pollina
O.M. 03.12.2010 All. A	devono essere opportunamente stoccate presso l'allevamento così come	' '
	previsto dalla vigente normativa. Quando ciò non fosse possibile queste	
	devono essere rimosse tramite ditte regolarmente autorizzate.	
	2. La lettiera deve essere asportata con automezzi a tenuta e coperti in	
	modo da prevenire la dispersione della stessa.	
1.3.5	Gli OSA che allevano animali devono registrare i dati relativi	Verifica documentale:
Reg. (CE) N. 852/2004	all'insorgenza di malattie che possono incidere sulla sicurezza dei	- registrazione mortalità
All. I, parte A, III, punto 8	prodotti di O.A. ed i risultati di tutte le analisi eseguite di rilevanza per	- esiti di eventuali esami effettuati
lettere c) e d)	la salute umana.	- presenza di eventuale segnalazione di malattie
All. I, parte A, II, punto 4	I titolari di tutti gli allevamenti avicoli devono segnalare ai Servizi	denunciabili
lettera i)	Veterinari competenti qualsiasi caso di malattia del pollame che possa	
Delibera Ciunto Begionale	ricondursi ad influenza aviaria, nonché qualsiasi caso di mortalità	
Delibera Giunta Regionale n. 1575/2011	superiore alla norma non riferibile a cause accertate. Gli OSA che allevano animali devono tenere conto dei risultati delle	
11. 13/3/2011	analisi effettuate su campioni prelevati da animali o altri campioni che	
	abbiano rilevanza per la salute umana.	
1.3.6	a) Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in	- presenza di criteri d'identificazione dei gruppi di animali
1.5.5	grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un	all'interno dell'allevamento (es: numerazione dei
Reg. (CE) N. 178/2002	animale destinato alla produzione alimentare. Al tal fine devono disporre	capannoni)
Art.18 comma 2	di sistemi e procedure che consentano di mettere a disposizione delle	- presenza presso lo svezzamento e commerciante dei
	autorità competenti che lo richiedano le informazioni al riguardo.	registri di carico/scarico e/o delle copie del modello 4 in
O.M. 03.12.2010 All. A	I commercianti e svezzatori devono compilare il modello 4 in uscita in	entrata e uscita

REQUISITI NORMATIVI	REQUISITI APPLICATIVI	CRITERI DI CONFORMITÀ
Delibera Giunta Regionale	duplice copia e conservarlo per almeno un anno dalla data del rilascio.	
n. 1575/2011	c) I commercianti di volatili e svezzatori devono registrare su supporto	
	informatico le seguenti informazioni relative alla movimentazione in	
Decreto Ministeriale	entrata e uscita dei volatili:	
25.6.2010	- dati anagrafici dello speditore o del destinatario	
	- specie e numero di capi	
Decreto Ministeriale	- provenienza o destinazione	
13.11.2013	- data di movimentazione	
RER P.G. 267269 del	Tali informazioni devono essere trasmesse al Servizio Veterinario con	
24/04/2015	cadenza mensile.	
1.3.7	L'immissione di nuovi volatili deve essere effettuata nel rispetto del	- la documentazione comprovante l'uscita dell'ultimo
	vuoto biologico. Dal giorno di svuotamento dell'allevamento a quello di	carico di animali e della nuova immissione di animali in
O.M. 03/12/2010 All. A	immissione di nuovi volatili devono trascorrere almeno:	allevamento deve comprovare il rispetto del prescritto
	- 7 giorni: per i polli da carne;	vuoto biologico;
	- 21 giorni: per i tacchini, le anatre destinate alla produzione di carne e	- le schede di registrazione dei lavaggi e disinfezioni
	per i riproduttori in fase pollastra.	devono comprovare il rispetto del prescritto vuoto
	4. In deroga al precedente punto e' consentito ridurre il periodo del vuoto	sanitario;
	biologico per i tacchini a 14 giorni anziché 21 giorni esclusivamente nelle	
	aree del territorio non incluse nell'elenco delle "aree ad elevato rischio"	
	individuate secondo i criteri di cui all'Allegato C) dell' O.M. 03.12.2011	
	Il vuoto biologico minimo da rispettare nelle unità produttive delle altre	
	aziende di allevamento e' il seguente:	
	- 14 giorni per i galli golden e livornesi e le faraone destinate alla	
	produzione di carne;	
	- 21 giorni per le galline per uova da consumo (ovaiole);	
	- 14 giorni per la selvaggina da penna;	
	- 8 giorni per gli allevamenti di svezzamento.	
	Dopo le operazioni di pulizia e disinfezione, prima dell'inizio	
	del nuovo ciclo, e' obbligatorio effettuare un vuoto sanitario di	
	almeno 3 gg. dell'intero allevamento, o dell'unità epidemiologica	
	nel caso di animali da carne, e delle singole unità produttive per	
	le altre tipologie allevate.	
1.4 IGIENE PRODUZIONI UC	OVA DA CONSUMO	
1.4.1	nel sito di produzione, il produttore identifica ciascun imballaggio di	
	trasporto delle uova mediante le seguenti indicazioni:	Verifica della presenza delle indicazioni previste sugli
Reg. (CE) 589/2008 art. 7	,	imballaggi di trasporto pronti per la spedizione e sulle
	a) Nome e indirizzo del produttore	copie dei documenti di accompagnamento.
	b) codice del produttore;	
	c) n. uova e/o relativo peso;	
	d) il giorno o il periodo di deposizione;	
	e) data di spedizione	
	Le informazioni figurano anche sui documenti di accompagnamento.	
	1 , ,	

REQUISITI NORMATIVI	REQUISITI APPLICATIVI	CRITERI DI CONFORMITÀ
1.4.2	I produttori registrano le informazioni relative ai metodi di allevamento indicando il metodo di allevamento praticato:	
Reg.(CE) 589/2008 art. 20	 a) la data di introduzione, l'età al momento dell'introduzione e il numero delle galline ovaiole; b) il numero delle galline eliminate e relativa data; c) la produzione giornaliera di uova; d) il numero e/o il peso delle uova vendute ogni giorno o consegnate secondo altre modalità; e) il nome o l'indirizzo degli acquirenti. 	Verifica della presenza e corretta compilazione dei registri oppure dei documenti di consegna previsti.
	Anziché tenere i registri di vendita o di consegna, i produttori possono conservare le fatture o le bollette di consegna delle uova provviste delle suddette diciture	
1.4.3 Reg.(CE) 589/2008 art.15 e art. 20 par. 2	I produttori, qualora venga utilizzata una indicazione relativa al tipo di alimentazione delle galline ovaiole (art.15), registrano le informazioni seguenti, specificando per ciascun tipo di alimentazione: a) la quantità e il tipo di mangimi forniti o mescolati sul posto; b) la data di consegna dei mangimi.	Verifica della presenza e corretta compilazione dei registri o dei documenti di consegna previsti.
1.4.4 Reg.(CE) 589/2008 art. 23	I registri e i fascicoli devono essere conservati per almeno 12 mesi a partire dalla data della loro creazione	Verifica corretta conservazione dei registri o dei documenti di consegna
1.4.5 Reg. CE 843/2004 Sez. X, CAP. I, punto 1	Nei locali del produttore e fino al momento in cui vengono vendute al consumatore le uova vanno conservate pulite, all'asciutto e la riparo da odori estranei, protette dagli urti e sottratte all'esposizione dei raggi solari	Verifica che i locali destinati allo stoccaggio delle uova siano asciutti, esenti da odori sgradevoli, al riparo dall'azione diretta dei raggi solari
1.4.6 DMIPAAF 11/12/2009 artt 3 e 11 Reg. CE 178/2002 art. 18 Reg. CE 557/2007 art. 17 Reg. CE 852/2004 All. II Capitolo X Reg. CE 589/2008 art. 5	La timbratura delle uova con il codice del produttore deve essere effettuata presso l'azienda di produzione ovvero presso il primo centro d'imballaggio che riceve le uova. Qualora le uova siano consegnate direttamente dal sito di produzione all'industria alimentare, gli operatori sono esentati dagli obblighi di marchiatura delle uova. Le uova devono essere identificate in azienda in base alla loro categoria e destinazione d'uso. La classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle uova sono effettuati solo dai centri di imballaggio.	Le uova sono stampigliate con il codice aziendale, oppure le indicazioni previste sono presenti sugli imballaggi di trasporto pronti per la spedizione e sulle copie dei documenti di accompagnamento, inclusa la categoria A oppure B e/o la destinazione d'uso.
1.5 RIPRODUTTORI		
1.5.1 D.P.R. 320/54 art. 151 DGSAF 20837-31/10/2013 D.lgs 3 dic 2014 n. 199	Gli allevamenti di riproduttori devono essere sottoposti agli accertamenti per la Pullorosi	Presenza degli esiti laboratoristici.
1.5.2 Legge 13/05/66 n. 356 art. 2	Le imprese che producono uova da cova devono immatricolarsi presso	Presenza dell'iscrizione nel Registro Nazionale degli stabilimenti produttori di uova da cova e pulcini

REQUISITI NORMATIVI	REQUISITI APPLICATIVI	CRITERI DI CONFORMITÀ
D.lgs 3 dic 2014 n. 199 Decreto MIPAAF 29/12/2010	l'apposito registro nazionale. Tale numero di immatricolazione viene riconfermato nella autorizzazione per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova, e viene stampigliato, a mezzo di colorante nero indelebile, sulle uova da cova.	https://www.politicheagricole.it/flex/FixedPages/Common/ ArchivioUova.php/L/IT
1.5.3 Reg CE 617/2008 Art. 3 Decreto MIPAAF 29/12/2010	Le uova da cova utilizzate per la produzione di pulcini devono essere stampigliate individualmente. In deroga le uova da cova possono essere marchiate con un segno circolare di inchiostro nero indelebile. Il numero distintivo della azienda produttrice verrà apposto sugli imballaggi.	Verifica della timbratura delle uova o della presenza del numero distintivo dell'azienda produttrice sugli imballaggi.
1.5.5 Reg. CE 178/2002 art. 8 Decreto MIPAAF 29/12/2010 Decreto MIPAAF 11/12/2009 Art. 11 comma 2	Qualora le uova dei riproduttori vengano destinate all'industria alimentare gli operatori devono disporre di sistemi e/o procedure che consentano una rintracciabilità completa delle uova prodotte.	Corretta identificazione delle uova qualora sussista una duplice destinazione.
1.5.6 D.lgs 3 dic 2014 n. 199 All. II, Cap.2, punto A/1, lett. g per gli stabilimenti autorizzati agli scambi intracomunitari	Devono essere presenti registrazioni contenenti le seguenti informazioni: - entrata/uscita dei volatili - prestazioni produttive - morbilità/mortalità e relative cause - esami di laboratorio e relativi esiti - provenienze del pollame - destinazione delle uova Le registrazioni vanno conservate per almeno 24 mesi	Presenza di registro compilato correttamente o di documentazioni equivalenti.
1.5.7 D.lgs 3 dic 2014 n. 199 All. II Cap.3 per gli stabilimenti autorizzati agli scambi intracomunitari	Deve essere effettuato il controllo batteriologico/sierologico/molecolare per: Salmonella pullorum, gallinarum ed arizonae Micoplasma gallisepticum e meleagridis	Presenza dei referti analitici di laboratorio
1.5.8 O.M. 10/10/05 Allegato A. punto 2, lettera c)	sistema di caricamento del mangime dall'esterno della recinzione per i nuovi fabbricati destinati all'allevamento dei riproduttori	Verifica della data di costruzione dell'allevamento (dopo il 10 ottobre 2005)
1.6 VERIFICA PIANO DI A		
1.6.1 DGSAF 559 del 12/01/16 "Piano nazionale di controllo delle salmonellosi negli allevamenti avicoli anni 2016 – 2018".	Il responsabile dell'allevamento deve redigere e sottoscrivere il proprio piano di autocontrollo aziendale. Il PdAA deve essere specifico per ciascun allevamento e deve contenere le seguenti informazioni: 1) Dati anagrafici dell'azienda (codice aziendale, indirizzo della sede operativa e legale, indirizzo produttivo); del detentore, del proprietario, del rappresentante legale, come registrati in BDN. 2) Struttura e descrizione dell'allevamento e della sua modalità di gestione, riportando, come registrati in BDN, la capacità strutturale; il numero ed i codici di identificazione univoca dei capannoni, il numero di cicli/anno. 3) Numero di gruppi totali.	Presenza e congruità del piano di autocontrollo validato dal Servizio veterinario

REQUISITI NORMATIVI	REQUISITI APPLICATIVI	CRITERI DI CONFORMITÀ
	4) Dati del veterinario aziendale referente per il PdAA.	
	5) Informazioni sul mangime ed acqua di abbeverata e programmazione dei	
	controlli su tali matrici.	
	6) Informazioni sullo smaltimento della pollina.	
	7) Informazioni sullo smaltimento delle carcasse.	
	8) Informazioni sulle procedure di pulizia, disinfezione e disinfestazione.	
	9) Misure di biosicurezza adottate.	
	10) Piano di campionamento per la ricerca di Salmonella spp. nei gruppi di	
	animali.	
	11) Indicazione dei laboratori che ricevono i campioni e che eseguono le	
	analisi (inclusa la sierotipizzazione).	
	12) Modalità di comunicazione degli esiti analitici all'AC.	
	13) Gestione delle positività.	
	14) Impegno formale del responsabile dell'azienda ad inserire in modo	
	completo, e nei tempi richiesti, i dati relativi ai campionamenti nel SIS.	
1.6.2	Per ogni categoria di pollame di cui ai Piani è previsto un diverso profilo di	Presenza dei referti di laboratorio relativi al corretto profilo
DGSAF 559 del 12/01/16	campionamento da eseguirsi in autocontrollo, diverso per età dei soggetti	di campionamento.
"Piano nazionale di controllo	allevati, matrice campionata, frequenza del campionamento.	
delle salmonellosi negli	Il laboratorio deve essere accreditato, attivo nell'elenco dei laboratori	
allevamenti avicoli anni 2016	abilitati	Presenza del laboratorio nell'elenco dei laboratori abilitati
<i>–</i> 2018".	(http://zoonosi.izs.it/zoonosi/Raccolta_normativa_ZOONOSI/Piani_continui	su SisInfo.
	_Salmonella/2016/elenco_laboratori_PNCS.pdf)	Corrispondenza del laboratorio che ha effettuato le analisi
	e dichiarato nel Piano di autocontrollo.	con quello dichiarato nel Piano di autocontrollo.
	I dati concernenti i singoli campionamenti in autocontrollo devono essere registrati in SIS dall'OSA:	
	a) Entro 7 giorni dalla comunicazione della positività in caso di riscontro di	Presenza in SIS delle registrazioni dei campionamenti in
	Salmonelle rilevanti e/o di positività agli inibenti	autocontrollo nei tempi previsti.
	b) Entro 30 giorni dalla comunicazione della positività in caso di riscontro di	
	Salmonelle non rilevanti.	
	c) Entro 3 mesi dalla data del prelievo per esiti negativi.	
	IENDE DI SVEZZAMENTO CHE COMMERCIALIZZANO ALL'INGROSSO IN	
1.7.1	Requisiti strutturali.	a), b), c), d), e)
	a) unità produttive tra loro completamente separate con pareti lavabili e	Verifica ispettiva e visiva del rispetto dei requisiti relativi
D.M. 25 giugno 2010	disinfettabili;	alle unità produttive, aree di alimentazione, area di
Nata DOOA OFFICE D	b) aree di alimentazione al chiuso;	parcheggio, punto di pulizia e zona filtro
Nota DGSA 05305-P-	c) area di parcheggio dedicata e separata dall'area di allevamento;	
23/03/2011	d) punto di pulizia e disinfezione per gli automezzi posto all'ingresso	
	dell'allevamento	
	e) zona filtro dotata di spogliatoio, lavandino, detergenti, calzature e	
	tute dedicate in grado di dividere la zona sporca (esterno all'azienda)	
	da quella pulita (interno all'azienda, con presenza di animali). La zona filtro	
	rappresenta l'unica via di ingresso alla zona pulita sia per gli operatori sia	
	per gli eventuali visitatori	

REQUISITI NORMATIVI	REQUISITI APPLICATIVI	CRITERI DI CONFORMITÀ
1.7.2	Requisiti gestionali: a)(superato dall'obbligo di registrare le movimentazioni in BDN, con	verifica presenza registro correttamente compilate e dell'invio delle informazioni al Servizio Veterinario con la fraguenza provieto:
D.M. 25 giugno 2010 Nota DGSA 05305-P- 23/03/2011	l'eccezione delle vendite dirette agli allevamenti familiari) registro di carico e scarico informatizzato sul quale, per ciascuna partita di animali commercializzata, devono essere riportati: la specie e il numero di animali; la provenienza e la destinazione; la data della movimentazione. b)I dati di cui sopra devono essere trasmesse, con frequenza mensile, su supporto informatico ai Servizi Veterinari della ASL competente per territorio. c)gli anatidi e le quaglie devono essere allevate in unità produttive distinte dalle altre specie: d)il carico degli animali per la vendita a commercianti deve avvenire senza che gli automezzi entrino nell'area di competenza (zona pulita) dell'allevamento. In deroga a tale divieto è possibile autorizzare l'ingresso agli automezzi di cui sopra a condizione che risultino vuoti, lavati e disinfettati; e)la vendita diretta in azienda a privati cittadini (allevatori rurali) deve avvenire fuori dall'area di competenza (zona pulita) dell'allevamento; f) possono essere introdotti volatili provenienti esclusivamente da aziende accreditate del circuito rurale o da allevamenti del circuito industriale; g)divieto di reintroduzione di volatili che hanno partecipato a fiere e mercati;	e dell'invio delle informazioni al Servizio Veterinario con la frequenza prevista; b) verifica che gli anatidi e le quaglie siano allevate in unità produttive distinte dalle altre specie; c) verifica delle corrette modalità di vendita degli animali ai commercianti; d) verifica delle corrette modalità di vendita degli animali ai privati cittadini; e) verifica della provenienza degli animali esclusivamente da allevamenti accreditati; f) verifica del rispetto di reintroduzione di volatili che hanno partecipato a fiere e mercati; g) verifica delle modalità adottata dall'allevatore in merito all'addestramento del personale rispetto alle norme di biosicurezza.

Allegato n. 1 alla I.O.U.O. "Controllo di Anagrafe, Biosicurezza e Igiene delle produzioni in allevamenti avicoli" – Unità Operativa Attività Veterinarie - Vers. 03 del 22/11/2016



DIPARTIMENTO SANITÀ PUBBLICA

UNITÀ OPERATIVA ATTIVITÀ VETERINARIE Direttore: dott.a Chiara Berardelli

CONTROLLO UFFICIALE PRESSO OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE ALLEVAMENTO AVICOLO CHECK LIST CONTROLLO ANAGRAFE - BIOSICUREZZA E IGIENE DELLE PRODUZIONI

N. verbale: etichetta		
data dalle ore ve	eterinario Ufficiale/i	
presso l'allevamento avicolo denominato	con sede nel Comune di	Via
cod. az. FE assiste alle verifiche il Sig in qualità di Proprietario Detentore Altro (specificare)		() il/
ORIENTAMENTO PRODUTTIVO pollame da carne uova da consumo – fase pollastra uova da consumo – fase deposizione riproduttori - moltiplicazione – pollame da carne allievi (pollastra) riproduttori - moltiplicazione - pollame da carnein deposizione riproduttori - moltiplicazione - uova allievi(pollastra) riproduttori - moltiplicazione – uova in deposizione svezzatori commerciante	MODALITA' DI ALLEVAMENTO a terra in batteria con gabbie modificate sistemi alternativi all'aperto biologico	Data di costruzione o ultima ristrutturazione dell'azienda
Riproduttori - selezione Ciclo completo Specie allevata/e	N gruppi allevati N cicli/anno accreditato salmonellosi NO	Censimento effettivi per specie Gallus Meleagris altro
Criterio utilizzato per la selezione dell'allevamento – (selezione dell'allevamento – (selezione dell'allevamento autorizzato agli scambi intracomi limplicazioni per la salute umana e animale	nunitari	da impianto di macellazione
□ Altre indagini degli organi di polizia giudiziaria□ Cambiamenti della situazione aziendale	□ Pregresse non conformità□ Altri criteri ritenuti rilevanti da	ılla AC

- Prima del sopralluogo esaminare, per gli ultimi 6 mesi:

 1. in BDN: l'anagrafica dell'allevamento e le movimentazioni dei gruppi in entrata ed in uscita dall'allevamento.
- 2. in SIS: le registrazioni dei campionamenti PNCS

	Giudizio	
6.1.1 ANAGRAFE AVICOLA	di	Evidenze raccolte
	conformità	
avidante della registratione dell'ellevemente	SI si	
evidenza della registrazione dell'allevamento	NO no	
Corrispondenza con i dati in BDN :	SI si	
nome e codice fiscale del proprietario degli animali - del detentore degli animali - denominazione azienda - coordinate	NO no	
geografiche - tipologia struttura – capacita - orientamento produttivo - modalita di allevamento - numero capannoni -	1.0	
numero gruppi - numero cicli produttivi - stato sanitario, ecc.		
Thurnero gruppi - Trumero cicii produttivi - stato samitano, ecc.	SI si	
Como no sistenti (noi torrai massisti) in DDN eli coccomo esti		
Sono registrati (nei tempi previsti) in BDN gli accasamenti	NO no	
	NA	
Sono registrati (nei tempi previsti) in BDN i movimenti in uscita (verso macello – verso allevamento/commerciante) ad	SI si	
eccezione delle partite destinate direttamente ad allevamenti familiari	NO no	
eccezione delle partite destinate direttamente ad allevamenti familiari	NA	
6.1.2 STRUTTURE DELL'ALLEVAMENTO AVICOLO	Giudizio	
0.1.2 STRUTTURE DELL'ALLE VAMIENTO AVICOLO	di	Evidenze raccolte
	conformità	
I locali di allevamento sono dotati di pavimento lavabile e disinfettabile, pareti e soffitto pulibili	SI si	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	NO no	
Le attrezzature sono lavabili e disinfettabili	NA NA	
Sono presenti barriere (cancelli o sbarre) all'ingresso dell'allevamento con presenza di cartelli di divieto di accesso agli	SI si	
estranei		
	NO no NA	
Sono presenti solide piazzole di carico e scarico lavabili e disinfettabili all'ingresso dei capannoni, di dimensioni minime	SI si	
pari all'ingresso del capannone	NO no	
	NA	
i capannoni sono situati all'interno di una zona recintata da una rete alta almeno 1,50 m e posizionata a 10 metri di	SI si	
distanza dai capannoni. Questa distanza può essere ridotta se non vi sono altre aziende avicole nella stessa zona	NO no	
(allevamenti di riproduttori gen. Gallus, allevamenti autorizzati ad esportare riproduttori)	NA	
	SI si	
Sono presenti reti antipassero su tutte le aperture (ad eccezione capannoni con parchetti esterni)	NO no	
	NA	
	SI si	
Le chiusure dei capannoni sono integre e senza soluzioni di continuità	NO no	
	NA 110	
	11/7	1

SI NO NA	si no	
SI NO NA	si no	
di		Evidenze raccolte
SI NO NA	si no	
SI NO	si no	
	NO NA SI NO NA	NO no NA SI si NO no NA

SI si
no lavate e disinfettate NO no NA
SI si NO no NA
re il carico degli animali morti SI si NO no NA
rico dei morti solo a fine ciclo (per NO no
e / la pollina viene ritirata da ditte SI si NO no
ente copia dei Mod. 4 di entrata e SI si NO no
SI si NO no
sl si NO no NA
o (es: numerazione dei capannoni) SI si NO no NA
e sono sottoposti a pulizia e SI si NO no NA
ico e il vuoto sanitario SI si NO no NA
re il carico degli animali morti re il carico degli animali morti SI si NO no NA rico dei morti solo a fine ciclo (per NA no NA n

6.1.4 IGIENE PRODUZIONI UOVA DA CONSUMO	Giudizio di	Evidenze raccolte
	conformità	
Presenza delle indicazioni previste sugli imballaggi di trasporto pronti per la spedizione e sulle copie dei documenti di accompagnamento	SI si	
	NO no NA	
	SI si	
Verifica della presenza e corretta compilazione dei registri o dei documenti di consegna previsti (allevamento e produzione uova)	NO no	
	NA NA	
Alimentazione : verifica della presenza e corretta compilazione dei registri o dei documenti di consegna previsti. Verifica	SI si	
	NO no	
del rispetto dei tempi di conservazione	NA	
\(\frac{1}{2}\)	SI si	
Verifica corretta conservazione dei registri o dei documenti di consegna (12 mesi)	NO no	
	NA	
Verifica che i locali destinati allo stoccaggio delle uova siano asciutti, esenti da odori sgradevoli, al riparo dall'azione diretta	SI si	
dei raggi solari	NO no	
	NA	
Le uova sono identificate e commercializzate secondo le norme vigenti. Evidenze tratte dall'esame documentale e	SI si	
	NO no	
dall'osservazione	NA	
	Giudizio	Evidenze raccolte
6.1.5 REQUISITI SPECIFICI PER GLI ALLEVAMENTI DI RIPRODUTTORI		
	conformità	
qualifica sanitaria di impianto indenne da pullorosi	SI si	
Presenza degli esiti di laboratorio relativi agli esami effettuati	NO no	
	NA	
iscrizione nel Registro Nazionale degli stabilimenti produttori di uova da cova e pulcini	SI si	
https://www.politicheagricole.it/flex/FixedPages/Common/ArchivioUova.php/L/IT	NO no	
Verifica della corretta timbratura delle uova o della presenza del numero distintivo dell'azienda produttrice sugli imballaggi	SI si	
	NO no	
	NA	
Qualora sussista una duplice destinazione (cova e alimentare), verificare la corretta identificazione delle uova.	SI si	
	NO no	
	NA :	
Le registrazione sono correttamente effettuate su un registro oppure è presente la documentazione equivalente (per stabilimento autorizzato agli scambi intracomunitari)	SI si	
	NO no	
	NA	

Verifica evidenza esecuzione controllo batteriologico/sierologico per <i>S. pullorum – gallinarum-arizonae, M. gallisepticum e M. meleagridis (</i> per stabilimento autorizzato agli scambi intracomunitari.	SI si NO no	
	NA	
	Giudizio	Evidenze raccolte
6.1.6 VERIFICA PIANO DI AUTOCONTROLLO SALMONELLOSI	di	
	conformità	
	SI si	
C' individuate il voterinario regnancobile del nigno di gutocontrollo	NO no	
E' individuato il veterinario responsabile del piano di autocontrollo		
	NA	
I dati anagrafici (codice aziendale, indirizzo della sede operativa e legale, indirizzo produttivo, detentore, proprietario, ecc.)	SI si	
e le strutture dell'allevamento (capacità strutturale, numero e codici di identificazione dei capannoni, numero dei gruppi e	NO no	
di cicli/anno, ecc.) sono correttamente descritti	NA	
, ,	SI si	
La misura di hiasiaurazza cono correttamente annicato		
Le misure di biosicurezza sono correttamente applicate		
	NA	
Sono presenti informazioni sul mangime, comprese garanzie microbiologiche richieste al produttore e referti di analisi	SI si	
	NO no	
microbiologiche effettuati in autocontrollo dal mangimificio e/o dall'OSA	NA	
	SI si	
Il piano di campionamento per la ricerca di salmonella è correttamente programmato ed attuato	NO no	
ni piano di campionamento per la ncerca di Salmonella e correttamente programmato ed attuato	NA NO	
E' indicato il laboratorio accreditato e attivo nell'elenco dei laboratori abilitati	SI si	
(http://zoonosi.izs.it/zoonosi/Raccolta_normativa_ZOONOSI/Piani_continui_Salmonella/2016/elenco_laboratori_PNCS.pdf)	NO no	
che esegue le analisi.	NA	
	SI si	
Eventuali positività per salmonella sono state correttamente gestite	NO no	
Leventuali positivita per saimonella sono state correttamente gestite		
	NA	
I dati concernenti i singoli campionamenti in autocontrollo sono stati registrati in SIS dall'OSA entro:	SI si	
a) 7 giorni dalla comunicazione della positività in caso di riscontro di Salmonelle rilevanti e/o di positività agli inibenti	NO no	
b) 30 giorni dalla comunicazione della positività in caso di riscontro di Salmonelle non rilevanti.	NA	
c) 3 mesi dalla data del prelievo per esiti negativi.		
	Giudizio	Evidenze raccolte
6.1.7 REQUISITI PER LE AZIENDE DI SVEZZAMENTO CHE COMMERCIALIZZANO ALL'INGROSSO IN AMBITO	di	21145.120 1400016
EXTRA-REGIONALE	conformità	
Demilie Brahm Harrell	Comornilla	
Requisiti strutturali.	SI si	
a) unità produttive tra loro completamente separate con pareti lavabili e disinfettabili;	NO no	
b) aree di alimentazione al chiuso;	NA NA	
c) area di parcheggio dedicata e separata dall'area di allevamento;	INA	

d) punto di pulizia e disinfezione per gli automezzi posto all'ingresso dell'allevamer e) zona filtro dotata di spogliatoio, lavandino, detergenti, calzature e tute dedicate i (esterno all'azienda) da quella pulita (interno all'azienda, con presenza di animali). ingresso alla zona pulita sia per gli operatori sia per gli eventuali visitatori						
Requisiti gestionali: - (superato dall'obbligo di registrare le movimentazioni in BDN, con l'eccezione delle vendite dirette agli allevamenti familiari) registro di carico e scarico informatizzato; -gli anatidi e le quaglie devono essere allevate in unità produttive distinte dalle altre specie: -il carico degli animali per la vendita a commercianti deve avvenire senza che gli automezzi entrino nell'area di competenza (zona pulita) dell'allevamento. In deroga a tale divieto è possibile autorizzare l'ingresso agli automezzi di cui sopra a condizione che risultino vuoti, lavati e disinfettati; -la vendita diretta in azienda a privati cittadini (allevatori rurali) deve avvenire fuori dall'area di competenza (zona pulita) dell'allevamento; -possono essere introdotti volatili provenienti esclusivamente da aziende accreditate del circuito rurale o da allevamenti del circuito industrialedivieto di reintroduzione di volatili che hanno partecipato a fiere e mercati; -obbligo di informazione e addestramento del personale rispetto alle norme minime di biosicurezza.						
FAVOREVOLE						
FAVOREVOLE CONDIZIONATO all'effettuazione di adeguamenti strutturali e/o funzionali, necessari e sufficienti, da effettuarsi entro il tempo massimo indicato nella formale comunicazione dell'autorità competente		Vedi scheda di N.C. /prescrizioni n				
EVENTUALE CAMPIONAMENTO (vedi verbale di campionamento) n eventuale documentazione acquisita eventuali annotazioni						
eventuali dichiarazioni della Persona presente all'ispezione						

Allegato n. 2 alla I.O.U.O. "Controllo di Anagrafe, Biosicurezza e Igiene delle produzioni in allevamenti avicoli" – Unità Operativa Attività Veterinarie - Vers. 03 del 22/11/2016